

PROVINCIA DI TREVISO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022

Il collegio dei revisori dei conti ha ricevuto in data 27/02/2023 la proposta di Decreto del Presidente della Provincia, n. 725/2023 con oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2021. VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022 DEL BILANCIO E DEL PEG 2022-2024".

Tenuto conto che:

- a) l'articolo 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il citato articolo 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo del Presidente entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».*

- c) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un unico decreto del Presidente, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

Preso atto che:

■ i vari dirigenti e/o responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore Gestione Finanziaria, dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;

■ il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di decreto è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, prodotte tramite determina, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta di decreto e i documenti ad essa allegati;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti preposti;

Visto l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sul riaccertamento dei residui attivi e passivi prima del loro inserimento nel conto del bilancio;

Visti gli artt. 189 e 190 del citato D.Lgs. n. 267/2000 sulle caratteristiche espressamente previste per il mantenimento a residui;

Dato atto che nel riaccertamento dei residui vengono sostanzialmente rispettate le prescrizioni di cui al punto 9.1 del principio contabile più sopra citato;

Vista l'attività di monitoraggio svolta dai vari Centri di Responsabilità, approfondita dal Collegio dei Revisori, con metodo del campione significativo, sia nella riunione dell'8 febbraio che, in seguito, mediante lo scambio di informazioni anche tramite posta elettronica;

Visto l'allegato "elenco dei residui attivi e passivi" con le relative risultanze finali rispettivamente di € 78.839.443,13 e di € 51.269.378,87, con il dettaglio dei residui attivi insussistenti pari a € 1.605.665,61 e di quelli conservati provenienti dall'esercizio 2021 e precedenti, rispettivamente per complessivi euro € 53.187.933,67 per gli attivi ed € 9.061.928,14 per i passivi. Le maggiori entrate ammontano a € 1.947,29. Per ogni residuo attivo eliminato i responsabili dei servizi hanno dato sufficiente motivazione anche se non hanno descritto le procedure seguite per la realizzazione del credito prima della sua eliminazione. I residui passivi, eliminati per insussistenza, provenienti dagli esercizi 2021 e precedenti ammontano a € 472.193,52 e risultano privi delle specifiche motivazioni.

Segnalato che in riferimento ai residui attivi eliminati il collegio pur trascurando le proprie valutazioni sulla discutibile equità del provvedimento inerente alla “rottamazione” delle sanzioni inferiori a € 1000, non può esimersi dal ribadire che la pur condivisibile cancellazione di alcuni crediti, particolarmente vetusti e di importo non trascurabile, non deve far venir meno i tentativi di riscossione e, in caso di mancato introito, l'individuazione di eventuali responsabilità che gli organi interni dovranno appurare.

Preso atto che la rideterminazione dell'Fondo Pluriennale Vincolato all'1.01.2023 non è avvenuta con apposito Decreto ma si è ritenuto necessario, inserirlo in questa proposta, al fine di consentire la reimputazione delle somme non esigibili alla data del 31 dicembre 2022, si deve provvedere alle variazioni per l'adeguamento degli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato dell'esercizio 2022, del Bilancio di previsione 2023-2025 e dei correlati stanziamenti come riportato negli allegati alla a proposta in esame.

Visto l'allegato con l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, accertato con riferimento al Principio contabile applicato concernente la Programmazione di bilancio (allegato n.4/1 al D.Lgs. n.118/2011);

Considerato che le analisi, i monitoraggi e i riscontri effettuati consentono di esprimere comunque un motivato giudizio, di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, così come richiesto dall'art. 239, commi 1, lettera b, e 1 bis del citato D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso, il Collegio esprime parere favorevole alla già citata proposta del decreto del Presidente n. 725/2023, con oggetto “RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2022. VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022 DEL BILANCIO E DEL PEG 2023-2025”.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Achille Callegaro *firmato digitalmente*

Dott. Giancarlo Marcon *firmato digitalmente*

Rag. Cesare Zardini *firmato digitalmente*